



Disposti di natura non doganale

Edizione 7/22 – 1° gennaio 2022

Regolamento 69-06

Condono dell'imposta

Imposta sul valore aggiunto sull'importazione (imposta sull'importazione)

Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d'esecuzione dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell'ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l'applicazione delle disposizioni sull'IVA sull'importazione.

Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce sempre a persone di entrambi i sessi.

In merito al condono dell'imposta sull'importazione decide unicamente il seguente ufficio dell'UDSC:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
Ricorsi
Taubenstrasse 16
3003 Berna

Il termine per la presentazione di una domanda di condono dell'imposta è:

- in caso di imposizione con debito fiscale non subordinato a condizioni (vedi cifra 1.1 del regolamento 69-05):

un anno dal rilascio della decisione di imposizione IVA con la quale l'imposta sull'importazione è stata determinata;

- in caso di imposizione con debito fiscale subordinato a condizioni (vedi cifra 1.2 del regolamento 69-05):

un anno dalla conclusione del regime doganale scelto.

La LIVA prevede i seguenti motivi di condono:

- un bene
 - che si trova sotto la custodia dell'UDSC; o
 - che è stato assegnato al regime di transito (art. 49 LD), di deposito doganale (art. 50–57 LD), di ammissione temporanea (art. 58 LD) o di perfezionamento attivo (art. 59 LD);

è totalmente o parzialmente distrutto per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso delle autorità;
- un bene in libera pratica è totalmente o parzialmente distrutto oppure riesportato dal territorio svizzero in virtù di una decisione dell'autorità;
- date le circostanze particolari, una riscossione posticipata ai sensi dell'articolo 85 LD graverebbe in modo sproporzionato la persona soggetta all'imposta secondo l'articolo 51 LIVA;
- l'incaricato della dichiarazione doganale (p. es. lo spedizioniere)
 - non ha potuto trasferire l'imposta sull'importazione a causa dell'insolvibilità dell'importatore; e
 - al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale l'importatore era iscritto nel registro dei contribuenti IVA presso l'AFC o l'AC FL.